



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2628 del 26 maggio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 18 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 4016, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo, non correttamente rilevato. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 6 marzo 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 26 successivo in maniera non giudicata soddisfacente,

parte ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti, pensionati, espongono di essere stati indotti, nell'arco di tempo dal 2010 al 2014 all'acquisto di titoli rappresentati da azioni e obbligazioni convertibili emesse dall'intermediario con cui intratteneva anche il rapporto per la prestazione del servizio di investimento, arrivando così a detenere n. 2.169 azioni, di cui 78 assegnate gratuitamente, per un controvalore complessivo investito di € 19.312,29 (€ 18.736,45 secondo l'Intermediario).

Parte ricorrente - che deduce preliminarmente la nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari compiute in epoca antecedente alla stipula dell'unico contratto quadro di cui è stata loro consegnata copia, del 28.11.2012, in ragione dell'asserita mancata conclusione in forma scritta di un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento – lamenta: (i) l'inadeguatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo (parte ricorrente afferma di aver sempre dichiarato la propria indisponibilità a investimenti rischiosi e a lungo termine), sia per eccesso di concentrazione (tutti i propri investimenti erano stati allocati in titoli dell'intermediario); (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido; (iii) che per le operazioni di acquisto effettuate prima del 2012 non risultano consegnati neanche il questionario di profilatura necessario per il processo di valutazione di appropriatezza/adequazione dell'investimento né il documento informativo pre-contrattuale e la nota di sintesi e/o la scheda prodotto relativa alle azioni acquistate; (iv) che il contratto quadro esibito, consegnato solo nel 2017, consta di ben 47 pagine redatte con caratteri quasi illeggibili e risulta privo dalle sigle dei contraenti sui singoli fogli e della "*speciale fascetta olografa*" che ne certifica integrità e data certa, oltre a contenere la dichiarazione di essere stati informati del diritto di ricevere copia del testo contrattuale, del documento di sintesi e di eventuali allegati senza esplicitare come esercitare tale diritto e senza di fatto consegnare anticipatamente tali documenti per il relativo esame e che la stipula del medesimo, avvenuta in maniera frettolosa avrebbe invece necessitato per loro, clienti non esperti, di essere accompagnata dalla ricezione di approfonditi ed

essenziali chiarimenti; (v) che la profilatura effettuata dall'Intermediario nei loro confronti risulta eseguita come mero adempimento burocratico in quanto i questionari del 28.11.2012, 25.01.2013 e 28.06.2016, precompilati dal personale in modo funzionale all'investimento proposto, assegnano loro un profilo di rischio non corrispondente a quanto riferito a voce alle domande, tenuto conto che le risposte non sono contrassegnate di loro pugno ma stampate al computer e contengono elementi contraddittori attribuendo loro un profilo di rischio medio-basso e allo stesso tempo la conoscenza (che respingono fermamente) di strumenti quali, tra l'altro, obbligazioni convertibili, *certificates*, Covered Warrant, titoli obbligazionari e azionari in valuta Ex-Euro, Fondi/Sicav monetari obbligazionari ed azionari, polizze index e unit Linked, ETC, ETF, OICR, del tutto incompatibile con le loro precedenti attività lavorative che non gli consentivano di poter acquisire competenze specifiche in ambito finanziario.

Sulla base di quanto esposto, parte ricorrente conclude chiedendo al Collegio la ripetizione del capitale investito, quantificato in € 19.312,29, maggiorato degli interessi e della rivalutazione dalla data del compimento delle operazioni sino alla data del rimborso.

3. L'intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale. Al riguardo l'intermediario precisa che soltanto il ricorrente è titolare di n. 2.169 azioni, di cui 78 assegnate gratuitamente, per un controvalore complessivo investito di € 18.736,45, indicando nel contempo le diverse operazioni d'investimento che lo hanno portato a detenere complessivamente il pacchetto azionario sopra richiamato.

L'intermediario chiede il rigetto della domanda soffermandosi, in particolare, sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi. Al riguardo il resistente sostiene, richiamando la documentazione sottoscritta dal ricorrente, che egli sarebbe sempre stato perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto e del relativo conflitto di interessi dell'intermediario, che non avrebbe comunque contravvenuto alle disposizioni impartite dalla

Comunicazione CONSOB del marzo 2009, per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non sarebbero stato classificabili come tali al momento degli acquisti per cui è controversia. Segnala, altresì, che in occasione delle operazioni eseguite nel 2013 è stata consegnata anche la scheda prodotto, descrittiva delle caratteristiche delle azioni, che il ricorrente ha dichiarato nel 2014 di aver ricevuto.

L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno. Al riguardo segnala che, negli anni, il ricorrente ha percepito dividendi e cedole per € 448,60 (dividendi per 247,83 euro e cedole per 200,77 euro), oltre ad aver ricevuto in assegnazione gratuita n. 78 azioni, sicché i relativi valori andrebbero detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione Hi-Mtf.

4. Non risultano presentate repliche ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, Regolamento ACF.

DIRITTO

I. La domanda di nullità è fondata solo in relazione all'acquisto di n. 945 (=200+213+532) azioni, per un controvalore di € 8.833,00 (=1.830,00+2.002,20+5.080,00), eseguito tra il 2010 e il 2012, inferiore a quello indicato dal Ricorrente, che è comprensivo anche del valore di azioni rivenienti da assegnazione gratuita o conversione di obbligazioni, per le quali egli non ha sostenuto alcun esborso. Gli è, infatti, che l'unico contratto quadro regolarmente sottoscritto dal ricorrente versato in atti è quello datato 28.11.2012, che dunque copre solo tutte le operazioni di acquisto successive a tale data, ossia soltanto la partecipazione agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 e non anche gli acquisti di azioni compiuti in precedenza, tra il 2010 e il 2012, come da riepilogo nella seguente tabella, concernente l'operatività del Ricorrente che ha determinato il possesso dei titoli della Banca, inseriti in apposita rubrica a lui intestata, tabella elaborata sulla base della documentazione versata in atti e segnatamente in base agli estratti del *dossier* titoli prodotti dall'Intermediario (*cfr.* All. 9 alle controdeduzioni):

Data ordine	Data valuta	Tipologia operazione	N. titoli	Prezzo	Controvalore impiegato (*)
19.02.2010	16.03.2010	Acquisto azioni	Azioni 200	9,15	1.830,00
22.07.2010	06.08.2010	Acquisto azioni	Azioni 213	9,40	2.002,20
03.05.2012	04.05.2012	Assegnazione gratuita	Azioni 8	----	
14.06.2012	11.07.2012	Acquisto azioni	Azioni 532	9,40	5.000,80
			Azioni 259	8,00	2.072,00
25.01.2013	28.02.2013	Aumento di capitale 2013	<i>Obbligazioni 28/2/18 7% CV</i>		<i>2.434,60</i>
18.04.2013	19.04.2013	Assegnazione gratuita	Azioni 24	----	----
01.09.2014	01.09.2014	Conversione obbligazioni 28/2/18 7% CV	Azioni 284	----	----
11.12.2014	30.12.2014	Aumento di capitale 2014	Azioni <i>cum bonus</i> 603	8,95	5.396,85
09.01.2018	10.01.2018	Assegnazione gratuita	Azioni 46	----	----
Tot. Azioni			2.169		18.736,45

Sul detto importo di € 8833,00 che l'Intermediario è obbligato a restituire il Ricorrente non è tenuto a restituire i dividendi incassati sui titoli acquistati con tali operazioni, in quanto percepiti in buona fede, mentre ha titolo agli interessi dalla data del reclamo sino al soddisfo.

3. Rispetto alle operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili eseguite successivamente al 28.11.2012 è, invece, meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione del danno sofferto in dipendenza dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio, e poi segnatamente in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata previsti per i prodotti illiquidi.

Nel caso di specie non è per vero dubitabile che il resistente non abbia reso le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l'ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi.

L'argomento evocato dall'intermediario è, infatti, consistito nel negare che tale caratteristica dovesse essere riconosciuta alle proprie azioni e obbligazioni negli anni in cui sono state compiute le operazioni di investimento. Ebbene, come questo Collegio ha avuto modo di precisare oramai più volte, se è vero che la liquidità (così come per converso l'illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – che

costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione della circostanza che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità.

Poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni e le obbligazioni convertibili sarebbero state “*classificate*” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato l'inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione.

Inoltre, la Banca ha sostenuto che, al momento degli acquisti, sulla base della relativa classificazione di rischio i propri titoli fossero ampiamente sottoscrivibili dai clienti, effettuando, nel 2013, specifica raccomandazione personalizzata al fine di consigliare la partecipazione all'aumento di capitale, poi posta in essere dal Ricorrente, considerandolo un investimento a loro adeguato.

Sul punto non può sottacersi che la corretta profilatura del prodotto da parte della Banca si pone come necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto l'intermediario solo avendo preventivamente dato una valutazione al prodotto, ed in particolare ai rischi ad esso sottesi, può valutare se lo stesso sia adatto al profilo di rischio del cliente. Al riguardo, la valutazione della Banca delle proprie azioni è già stata oggetto di analisi da parte del Collegio che si è pronunciato rilevando perplessità “*con riguardo al fatto che l'indicatore di rischiosità attribuito alle azioni dell'Intermediario riportato nella rendicontazione periodica resa al Ricorrente tramite gli estratti conto del dossier titoli, fosse “medio” fino al 30 giugno 2015, per diventare poi, dal successivo 31 dicembre 2015, “medio-alto”, trattandosi comunque di quote di capitale di rischio e anche di strumenti illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli. Né può ritenersi convincente la tesi dell'Intermediario secondo cui al momento della sottoscrizione del cliente, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo non superiori a 90 giorni, fosse corretta la valutazione di rischio*

“medio” e che l’innalzamento del rischio a “medio-alto” fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre 2015 in occasione dell’adozione di una nuova Policy di riferimento. Invero anche tale ultima valutazione del rischio non appare corretta a fronte del dato fornito dal medesimo intermediario, secondo cui a partire dal luglio del 2015 non ha trovato più esecuzione alcun ordine di vendita di tali azioni.” (cfr., ex multis, la Decisione 2292 del 28 febbraio 2020).

Per quanto attiene nello specifico all’informativa fornita al momento delle singole operazioni contestate, in relazione agli acquisti di azioni sul mercato sono state prodotte le domande di ammissione a socio e di aumento della quota sociale che il Ricorrente ha indirizzato all’Intermediario il 19.02 e 22.07.2010 (cfr. All.ti 4 e 5 alle controdeduzioni) al fine di chiedere l’acquisto, rispettivamente, di 200 e 213 azioni, nonché l’ulteriore richiesta di incremento quota sociale del 14.06.2012 (cfr. All. 6 alle controdeduzioni). In tali documenti non sono contenuti dati relativi alle caratteristiche delle azioni in parola, ma solo la frase con la quale il Ricorrente dichiara di conoscere ed accettare il contenuto dello statuto sociale e di assumere gli obblighi relativi alla qualità di socio. Circa il valore informativo di tale dichiarazione, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in diverse decisioni nel senso di ritenere che il mero richiamo da parte dell’Intermediario alle norme statutarie, contenuto nel modulo di richiesta di sottoscrizione, non possa ritenersi sufficiente a tal fine. Il Collegio si è, infatti, espresso affermando che *“È evidente che le norme statutarie hanno una funzione del tutto diversa da quella di informare la clientela su natura, rischi e implicazioni dell’operazione e, pertanto, non possono assolvere alla funzione protettiva di cui alla disposizione citata”*. (Decisione n. 384 del 18 aprile 2018).

Con riferimento alla successiva operazione di partecipazione all’aumento di capitale del 2013, risulta versata in atti la relativa scheda di adesione sottoscritta dal Ricorrente il 25.01.2013 (cfr. All. 7 alle controdeduzioni) nella quale sono contenuti, come evidenziato dalla Banca, i richiami alla documentazione pubblicata ai sensi di legge dall’emittente in occasione di operazioni di tale natura (Prospetto informativo, Regolamento del Prestito Obbligazionario) che il cliente ha dichiarato di aver esaminato, in particolare per quanto attiene ai rischi tipici dell’investimento

accettandone contenuto e condizioni. In tale occasione, è stata altresì fornita l'informativa sul conflitto di interessi con richiamo al documento che ne descrive le politiche di gestione, e alla circostanza che l'operazione veniva trattata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti nonché degli esiti della valutazione di adeguatezza effettuata sulla base di relativa *policy*. Risultano altresì sottoscritti dal cliente, contestualmente all'adesione, una scheda (che la Banca definisce "scheda prodotto") riferita alle azioni e alle obbligazioni subordinate convertibili oggetto dell'offerta, ed un ulteriore documento informativo ("Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti") che contiene spiegazioni specifiche sulle procedure adottate dall'Intermediario in relazione ai questionari di profilatura, alla classificazione degli strumenti/prodotti finanziari con relativo livello di rischiosità, alla valutazione di adeguatezza e sulle regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento. In tale documento, con riferimento alle azioni della Banca, al punto "2.6.1. Azioni" è contenuta la seguente affermazione: "*L'azione del Gruppo, attualmente non quotata su mercati regolamentati, viene mappata dalla Banca in classe di rischio 3-Media, sulla base delle seguenti considerazioni la cui sussistenza verrà monitorata nel tempo: - il prezzo di smobilizzo dell'azione, fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene mantenuto costante durante tutto l'esercizio ed ha storicamente mostrato un grado di variabilità contenuto; - storicamente il tempo medio di smobilizzo dell'azione, per i soci che ne hanno fatto richiesta alla Banca, è sempre nell'ordine/inferiore a 90 giorni (limite superiore adottato per gli strumenti di classe 3-Media)*". E' evidente come l'informativa contenuta nella citata scheda prodotto, strutturata in forma tabellare, sia piuttosto essenziale con riferimento alle caratteristiche delle azioni, evidenziando, tra l'altro, che "*il prezzo di smobilizzo dell'azione, fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene mantenuto costante durante tutto l'esercizio ed ha storicamente mostrato un grado di variabilità contenuto*" e che "*storicamente il tempo medio di smobilizzo dell'azione, per i soci che ne hanno fatto richiesta alla Banca, è sempre nell'ordine/inferiore a 90 giorni ...*", informazioni che, in difetto come nel caso di

specifica e dettagliata informativa resa sul carattere illiquido dello strumento e sui connessi rischi, sono suscettibili di indurre il cliente a ritenere che, per contro, si tratti di strumento agevolmente liquidabile e stabile nel valore, con una sostanziale decettività rispetto alle effettive connotazioni di illiquidità e rischiosità degli strumenti in questione.

Analogamente deve dirsi per quanto attiene all'operazione di partecipazione al successivo aumento di capitale del 2014, essendo la scheda di adesione sottoscritta dal Ricorrente l'11.12.2014 (*cf.* All. 8 alle controdeduzioni) di contenuto simile alla precedente e tenuto conto che la Banca ha affermato che la stessa contiene altresì una dichiarazione del cliente riferita alla preventiva presa visione e comprensione delle schede prodotto relative ai titoli oggetto dell'offerta, documenti che, tuttavia, non risultano esibiti.

Sul punto si rammenta che il Collegio ha più volte avuto modo di osservare che l'Intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico. Pertanto, ai fini della dimostrazione del proprio diligente assolvimento di detti obblighi, non è sufficiente la dichiarazione del cliente di «aver preso visione» della documentazione informativa e di «aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento» ma è necessario che l'intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, dovendo fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire scelte consapevoli (Decisione n. 2510 del 28 aprile 2020). Inoltre, sempre in tema di informativa da rendere al cliente, il Collegio ha sostenuto che le schede prodotto relative a strumenti finanziari illiquidi devono dar conto in modo chiaro e non fuorviante delle relative caratteristiche, considerando decettivi e contraddittori documenti informativi in cui venivano descritte in modo vago le possibili difficoltà di smobilizzo e il meccanismo di vendita indicato poteva indurre l'investitore a confidare nell'effettiva possibilità di liquidazione dello strumento finanziario (*cf.* Decisione 1713 del 5 luglio 2019).

Stante quanto sopra, quantomeno con riferimento alle azioni, l'Intermediario non ha dato prova di aver adempiuto in modo diligente agli obblighi informativi previsti dalla disciplina di riferimento.

Né possono sottacersi le perplessità che, con riferimento alla profilatura dei Ricorrenti, debbono manifestarsi con riferimento al fatto che la Banca ha prodotto solo due questionari Mifid uno compilato il giorno dopo la sottoscrizione del contratto quadro versato in atti ovvero 29.11.2012 (*cf.* All. 2 alle controdeduzioni) ed uno datato 28.06.2016 (*cf.* All. 3 alle controdeduzioni) successivo agli investimenti contestati (per quanto attiene alle operazioni antecedenti al novembre 2012, nulle per mancanza agli atti del contratto-quadro, non risulta esibito alcun questionario di profilatura), nei quali sono riportate risposte, contestate da Parte ricorrente, che evidenziano investitori (con reddito annuo fino a 50.000 euro, derivante solo da lavoro o da pensione) che intendono operare in strumenti finanziari sia nel breve che nel medio che nel lungo termine (oltre 6 anni), con obiettivo di *“Crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”* e che sono disposti a sopportare la perdita di *“Una parte media del mio/nostro capitale investito”*. Quanto alla conoscenza in ambito finanziario, i Ricorrenti hanno dichiarato di conoscere tutte le tipologie di strumenti contemplati nel questionario tranne i derivati e che studi interessi o professione gli hanno consentito di acquisire competenze specifiche nel settore. Inoltre, in relazione all'esperienza maturata, dichiarano di aver già operato in azioni e fondi azionari con operazioni ad importo medio negli ultimi dodici fino a 5.000 e con meno di un'operazione a trimestre.

In proposito, non possono sottacersi perplessità circa l'effettiva aderenza della profilatura della banca alle caratteristiche di propensione al rischio e di esperienza di due pensionati, considerato anche che dagli estratti del *dossier* titoli dei Ricorrenti in atti si rileva che, al momento del primo acquisto contestato del 2010, i medesimi detenevano un solo ulteriore investimento di 20.000,00 nominali di strumenti emessi da Morgan Stanley (rimborsato a scadenza nel giugno 2012) e che, dopo tale rimborso, il portafoglio dei Ricorrenti rimane integralmente investito in titoli dell'Intermediario.

5. Accertato l'inadempimento dell'intermediario per le operazioni di investimento in azioni e obbligazioni convertibili eseguite dal ricorrente, in occasione degli AuCap 2013 e 2014, in date 28.2.2013 e 30.12.2014 - e ritenuto che le omissioni informative abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che se il ricorrente fosse stato reso edotto della illiquidità delle azioni certamente non avrebbe eseguito gli ingenti investimenti per cui è controversia – occorre procedere alla liquidazione del danno.

È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato in misura pari al capitale complessivamente impiegato (€9.903,45=2.720,00+2.434,60+5.396,85) nell'acquisto dei titoli di che trattasi in data successiva al contratto-quadro del 28.11.2012.

Tale esito è conseguenza del fatto che – come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) – con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità è, almeno a oggi, oramai definitivamente azzerata, nè sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito.

Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito successivamente al 28.11.2012 deve, tuttavia, essere detratto l'ammontare dei dividendi percepiti e delle cedole incassate a valere sulle obbligazioni, in quanto si tratta di utilità

conseguenti alle operazioni contestate, e che il ricorrente non avrebbe ottenuto in loro assenza: tali utilità ammontano a complessivi € 261,80, di cui dividendi per €61,03) e cedole per €200,77), sicché il danno da risarcire risulta pari a € 9.641,65 (==9.903,45-61,03-200,77). A tale importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente: (i) a titolo restitutorio, la somma di € 8.833,00, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo; (ii) a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 9.863,41, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi